

Legge regionale 09 settembre 1991, n.46

**Modifica alla L.R. 31-10-1983, n. 73 concernente i termini per i finanziamenti della regioni in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente di cui alle LL.RR. 33/76, 29/79, 11/80, 12/80, 89/80, 24/82 e successive modificazioni**

## ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

I termini per la presentazione delle domande e dei programmi delle attività e per l'approvazione del piano degli interventi finanziari della Regione ai sensi delle leggi regionali:

- 3 luglio 1976, n. 33 "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e d'interesse locale e di archivi storici affidati ad Enti locali",
- 28 giugno 1979, n. 29 "Disciplina transitoria della promozione e gestione d'interventi di educazione permanente",
- 28 gennaio 1980 n. 11 "Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive",
- 28 gennaio 1980 n. 12 "Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali",
- 4 dicembre 1980 n. 89 "Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e d'interesse locale, delega delle funzioni amministrative agli enti locali",
- 22 marzo 1982 n. 24 "Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore bandistico o corale",

sono disciplinati dalla presente legge.

## ARTICOLO 2

(Termine di presentazione al CR del programma regionale)

L'atto di programmazione delle iniziative nelle materie di cui alla presente legge, contenente gli obiettivi generali, le priorità da perseguire in attuazione delle finalità fissate dalle leggi di cui all'art. 1, le strategie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi fissati, gli standards di cui all'art. 15 della LR 4-12-1980, n. 89, le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, i criteri e le modalità relativi al controllo di cui all'art. 7 della presente legge, e' proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

## ARTICOLO 3

(Procedimento e termini di presentazione delle domande di contributo relative alle iniziative di cui alle LLRR n. 11/80, n. 12/80, n. 29/79 e n. 24/82)

1. Le domande di contributo relative alle iniziative teatrali, musicali e cinematografiche di cui all'art. 14 della LR 28 gennaio 1980, n. 11, quelle relative agli interventi di educazione permanente di cui all'art. 3 della GR 28 giugno 1979, n. 29, quelle relative alle attività delle Associazioni musicali bandistiche e corali di cui all'art. 3 della LR 22 marzo 1987, n. 24, quelle relative alle manifestazioni espositive, convegni e istituti culturali di cui all'art. 4 della LR 28 gennaio 1980, n. 12, devono essere presentate al Comune nel cui territorio si intende svolgere, totalmente o prevalentemente, l'iniziativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

2. Il comune esprime il proprio parere sull'accoglimento delle domande, e lo trasmette, unitamente alle domande, alla Provincia e alla Giunta regionale entro il 15 dicembre. Entro lo stesso termine gli enti locali presentano alla provincia e alla Giunta regionale le proprie domande di contributo. Le domande della provincia sono presentate direttamente alla Giunta regionale.

3. Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale previste dalle leggi citate nel primo comma del presente articolo devono essere presentate alla Giunta regionale e contestualmente alla Provincia nel cui territorio si intende svolgere, totalmente o prevalentemente, l'iniziativa, entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

#### ARTICOLO 4

(Procedimenti e termini di presentazione delle domande di contributo relative alle iniziative di cui alle LLRR n. 33/76 e n. 89/80)

1. Le domande relative agli interventi a favore delle biblioteche di cui agli artt. 13, 18 e 20 della LR 3 luglio 1976, n. 33 e dei musei di ente locale di cui agli artt. 20 e 21 della LR 4 dicembre 1980 n. 89, devono essere presentate alla GR e contestualmente alla provincia nel cui territorio hanno sede le biblioteche e i musei, entro il 15 gennaio.

2. Le domande relative agli interventi a favore dei musei di interesse locale di cui all'art. 4 della LR 4 dicembre 1980, n. 89, devono essere presentate ai Comuni entro il 30 dicembre e i pareri dei Comuni devono essere trasmessi alle Province entro il 15 gennaio.

3. Le domande di iniziativa della provincia sono presentate direttamente alla Giunta regionale entro il 15 gennaio.

#### ARTICOLO 5

(Termine di trasmissione alla Giunta regionale del parere delle Province)

1. Le Province, sulla base delle indicazioni del programma

regionale, esprimono un parere e formulano le priorit  in ordine alle domande concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della presente legge, che trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 gennaio, e, in ordine alle domande concernenti gli interventi di cui all'art. 4, entro il 28 febbraio.

#### ARTICOLO 6

(Termine di trasmissione al CR da parte della GR del piano di riparto dei contributi)

La Giunta regionale propone al Consiglio il piano di ripartizione degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3 entro il 15 aprile e quello concernente gli interventi finanziari di cui al precedente art. 4 entro il 15 maggio.

#### ARTICOLO 7

(Termini per la presentazione dei rendiconti da parte beneficiari)

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli interventi i beneficiari dei contributi regionali indicati nella presente legge presentano alla Giunta regionale il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa dell'attivit  svolta e dei dati consuntivi dai quali risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun intervento finanziato con il contributo regionale.

#### ARTICOLO 8

(Norma transitoria)

L'atto di programmazione di cui al precedente art. 2 relativo alle iniziative da realizzare nel 1992 e' determinato, per il solo anno 1991 dalla Giunta regionale, che lo propone al Consiglio regionale entro il 30 settembre.

#### ARTICOLO 9

(Norma finale)

Sono abrogate LR 31 ott. 1983, n. 71 e la LR 1 settembre 88, n. 68.